

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2000

**che modifica la decisione 94/650/CE che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa**

[notificata con il numero C(2000) 1859]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/650/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE <sup>(6)</sup>, ha organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario con lo scopo di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa può ridurre i costi inerenti all'imballaggio, al materiale da imballaggio e alla sua successiva eliminazione, senza alterare la qualità delle sementi stesse rispetto al livello qualitativo ottenuto col sistema attuale.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento, proseguito fino al 30 giugno 2000, queste affermazioni non possono essere confermate sul piano comunitario sulla base delle informazioni disponibili.
- (3) È pertanto utile prolungare il periodo di esperimento nelle stesse condizioni, allo scopo di stabilire se le affermazioni di cui sopra possono essere sostenute sul piano comunitario.

(4) È necessario non interrompere la continuità dell'esperimento.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 94/650/CE, la data del «30 giugno 2000» è sostituita da quella del «31 agosto 2001» in ambedue i punti in cui essa compare.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 30 giugno 2000.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31.